

N. 1045/2020 R.G., alla quale è riunita la causa N. 4402/2020 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1045 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-*quinquies* e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 5.3.2025, vertente

TRA

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro;

ATTRICE

E

Controparte_1, P.IVA *P.IVA_2*, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci, Michela Grandinetti e Simona Vercillo;

CONVENUTA

Oggetto: cessione di crediti.

Conclusioni: come in atti.

e nella riunita causa civile iscritta al n. 4402/2020 R.G.A.C., vertente

TRA

Controparte_1, P.IVA *P.IVA_2*, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci, Michela Grandinetti e Simona Vercillo;

OPPONENTE

E

Controparte_2 cod. fisc. e P. Iva *P.IVA_3*, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Paolini;

OPPOSTA

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro;

TERZO CHIAMATO

Oggetto: opposizione a Decreto Inguntivo n. 1288/2020 (R.G. 3684/2020).

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con comparsa in riassunzione notificata il 10.03.2020, la *Parte_1* in persona del suo l.r.p.t., premessa la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Cosenza, quale foro dichiarato competente dal Tribunale di Milano con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 11762 del 18.12.2019, ha chiesto: “***in via preliminare***: - emettere l’ordinanza d’ingiunzione di pagamento in favore di [...]”

Parte_1 ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva sussistendo i presupposti di cui all’art. 642 c.p.c., condannando l’*Parte_2* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori;

Nel merito: - accertare e dichiarare la validità, l’opponibilità e l’efficacia degli atti di cessione dei crediti per cui è causa nei confronti dell’*Parte_2*, e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di *Parte_1* proposta da controparte, per tutti i motivi specificati in narrativa; - accertare e dichiarare che *Parte_1* [...] [..], è creditrice nei confronti dell’*Parte_2*, [..], della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori, e, per l’effetto, condannare l’*Parte_2*, [..], al pagamento della suddetta somma in favore di *Parte_1* [..], oltre a spese, iva, c.p.a. e successive occorrende; - rigettare tutte le domande, principali e subordinate, proposte dall’*Parte_2* per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e, per l’effetto, confermare, nella parte relativa al merito della pretesa creditoria, quanto disposto nel decreto ingiuntivo n. 9835/2017 del Tribunale di Milano”, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.

Orbene, l’*Parte_1* ha premesso che con atto di citazione notificato il 19.06.2017, l’*Parte_3* aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9835/2017, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore della *Parte_1* della somma di € 2.557.766,99, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, spese del procedimento monitorio liquidate in decreto, il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed altre successive occorrende.

Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito traeva origine da due atti di cessione di crediti posti in essere dalla *Controparte_3* e la *Parte_1*, sulla scorta di un contratto, in data 28.6.2007, di factoring di crediti futuri sorti nell’arco di 24 mesi a far data dal 2007, in forza del quale venivano sottoscritti due atti di cessione di crediti (il primo stipulato il 29.06.2007, a ministero del Dott. *Persona_1* Notaio in *Pt_2* rep. 32078 e racc. 12479, registrato a *Pt_2* il 17.7.2007 al n. 7272 serie 1T; il secondo, in data 9.4.2010, a ministero del Dott. [...] *Per_1* Notaio in *Pt_2* rep. 36214 e racc. 15440, registrato a *Pt_2* il 13.4.2010 al n. 1289 serie 1T), notificati al debitore ceduto *Parte_2*, rispettivamente in data 3.7.2007 e 15.4.2010, mediante i quali la Casa di Cura Madonna della Catena s.r.l. aveva ceduto a

Parte_1 ai sensi e per gli effetti della L. n. 52/1991 e a norma di quanto previsto dai contratti medesimi, i crediti vantati nei confronti dell’*Parte_2* segnatamente quelli portati dal lodo arbitrale rituale esecutivo emesso dal Collegio Arbitrale in Cosenza in data 27.7.2010 e depositato in data 30.8.2010, a mezzo del quale l’ [...] *Parte_2*

veniva condannata “al pagamento in favore di Madonna della Catena s.r.l. della complessiva somma di euro 2.557.766,99 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002”.

L *Parte_3* introducendo innanzi al Tribunale di Milano il giudizio di opposizione iscritto al numero di ruolo 35032/2017 R.G., in via pregiudiziale aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore della competenza per territorio del Tribunale di Cosenza, in virtù dei criteri concorrenti previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. relativi, rispettivamente, al foro generale delle persone giuridiche – evidenziando che nella specie l' *Pt_2* convenuta ha sede legale a *Pt_2* – ed al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazioni, atteso che l'obbligazione non è stata eseguita a Milano, bensì a *Pt_2* ove ha sede l' *Parte_2* che provvede a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei fornitori, ad autorizzare l'eventuale fornitura, ecc.

Inoltre, il Tribunale di Milano – a detta dell'opponente – non sarebbe stato neppure territorialmente competente sotto il profilo del cd. “*forum solutionis*”, vigendo il principio di contabilità pubblica che deroga al criterio di cui all'art. 1182, co.3, che prevede quale luogo dell'adempimento esclusivamente quello in cui ha sede la tesoreria dell'Ente, ovvero, nella specie, *Pt_2*.

Sempre in via pregiudiziale, l' *Parte_2* aveva eccepito la carenza di legittimazione ad agire della *Parte_1* per nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità della cessione di credito del 2010, poiché – a dire dell'opponente – l'atto di cessione non sarebbe opponibile nei confronti dell' *Pt_3* [...] che non avrebbe mai accettato la cessione e, ancor più, poiché il credito per cui è causa difetterebbe dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto riferito ad un lodo arbitrale impugnato dall' *Parte_3* poiché riferito a prestazione extra-budget.

Nel dettaglio, l'*Parte* aveva contestato che la controparte si era limitata a produrre delle mere delibere dell'*Parte* senza provare il corretto ed effettivo adempimento delle prestazioni dedotte e senza provare, a monte, la riconducibilità di dette prestazioni ad un contratto scritto.

L *Parte* aveva dedotto altresì l'infondatezza della domanda per il pagamento degli interessi, in ragione della non dovutezza della sorte capitale e della mancata costituzione in mora dell'azienda sanitaria.

Costituitasi nel giudizio di opposizione a D.I. n. 9385/2017 (proc. n. 35032/2017 R.G.) dinanzi il Tribunale di Milano, la *Parte_1* in primo luogo, aveva eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che l'atto di opposizione era stato notificato a mezzo pec in data 19.06.2017 e l'iscrizione a ruolo, anziché nei dieci giorni successivi (e cioè entro il 29.06.2017), era intervenuta solo l'8.07.2017. In secondo luogo, aveva contestato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano proposta dall'opponente, rilevando che la natura non esclusiva del foro della tesoreria dell'ente obbligato al pagamento di somme da parte di Province o Comuni consente la corretta individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.c., avendo essa opposta sede in Milano.

Nel merito, quanto all'eccepita inopponibilità dell'atto di cessione nei confronti dell' *Parte_3* la *Parte_1* aveva evidenziato che le cessioni dei crediti intercorse tra l' *Parte_1* e la *CP_3* di Cura Madonna della Catena srl notificate all' *Parte_3* rispettivamente in data 3.07.2007 e 15.04.2010, erano valide ed efficaci nei confronti di quest'ultima, non necessitando di specifica accettazione e non essendo intervenuta una formale comunicazione di rifiuto da parte dell' *Parte_2*. Inoltre, l'opposta aveva evidenziato che l' *Parte_3* aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della *CP_3* e, conseguentemente, nei confronti della cessionaria *Parte_1*.

In secondo luogo, a dire dell'opposta, l'asserita circostanza secondo la quale il lodo arbitrale sarebbe stato impugnato dall' *Parte_3* era priva di qualsivoglia riscontro probatorio, fermo restando che il credito ceduto dalla *CP_3* ad *Parte_1* era stato già accertato e riconosciuto con il lodo

rituale, che già possiede il valore e l'efficacia di accertamento della sentenza pronunciata dai giudici statuali ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c.; che, infatti, con delibera del Commissario Straordinario n. 3595 dell'08.09.2010, l'^{Parte_3} aveva preso atto del lodo arbitrale e con successiva delibera n. 4703 del 26.11.2010, aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della cedente ^{Controparte_3}

[...] , obbligandosi a corrispondere alla stessa l'importo di € 2.557.766,99, oltre € 93.971,05 per interessi di mora, in esecuzione del lodo arbitrale citato.

Conseguentemente, con lettera prot. n. 399 del 15.02.2011, in riferimento alla predetta delibera n. 4703 del 26.11.2010, la ^{CP_3} ^{Controparte_3} aveva autorizzato l'^{Parte} di ^{Pt_2} al pagamento della somma di € 2.557.766,99, oltre € 93.971,05 per interessi di mora, all'unico beneficiario ^{Parte_1}, in qualità di cessionaria.

Aveva concluso pertanto l'opposta ^{Parte_1} che priva di pregio era l'ulteriore asserzione della controparte secondo la quale, riconoscere la legittimazione attiva dell'^{Parte_1} avrebbe implicato una illegittima duplicazione di richiesta creditoria, da parte della cedente ^{CP_3} e della cessionaria ^{Parte_1}.

Del pari inconferente, oltre che non dimostrata, stando alla ^{Parte_1}, era la circostanza secondo cui, in presenza del concordato preventivo omologato del 2014 al quale sarebbe stata ammessa la ^{Controparte_3} alcuna obbligazione potesse ritenersi esistente in capo all' [...] ^{Parte_3}

Per tutte le ragioni sopra esposte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, l'opposta aveva chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9385/2017.

All'esito del giudizio n. 35032/2017 R.G., con sentenza n. 11762/2019, il Tribunale di Milano – alla luce delle eccezioni preliminari svolte – aveva dichiarato “*l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Cosenza; dichiara, conseguentemente, la nullità del decreto opposto n. 9385/2017 emesso dal Tribunale di Milano il 20.03.2017*”.

Per tali ragioni, con comparsa ex art. c.p.c. 50 e 125 disp. att. c.p.c., notificata il 10.03.2020, la ^{Parte_1} ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Cosenza, iscrivendola al **numero di ruolo 1045/2020 R.G.** richiamando le ragioni già esposte nella causa diazi il Tribunale di Milano a sostegno della sua pretesa creditoria e formulando le conclusioni sopra riportate.

///

Costituitasi nel giudizio iscritto al n. 1045/2020 R.G. con comparsa di costituzione e risposta del 06.10.2020, l'^{Parte_3} ha reiterato le medesime difese ed argomentazioni già esposte nel giudizio di opposizione svoltosi innanzi al Tribunale di Milano, evidenziando tra l'altro che il credito per cui è causa deriverebbe da atti di cessione di credito, tra l'^{Parte_1} ^{Parte_1} e la [...] ^{Controparte_3}

notificati all'Ente rispettivamente in data 3.07.2007 ed in data 15.04.2010, ^{Parte} dunque antecedenti all' asserito “titolo” al quale si riferirebbero. Difatti, ha evidenziato l'^{Parte} convenuta, il lodo arbitrale indicato dalla ^{Parte_1} quale “titolo” posto a base della propria pretesa, era stato depositato solo in data 30.08.2010.

Inoltre, ha proseguito la convenuta ^{Parte} la delibera con la quale l'Ente avrebbe disposto la liquidazione delle somme portate nel lodo arbitrale, così come la lettera della ^{Controparte_3} prot. n. 399 del 15.02.2011 nella quale quest'ultima autorizzava l'^{Parte} al pagamento dell'importo del lodo in favore della ^{Parte_1}, non costituirebbero riconoscimento di debito, né ammissione della fondatezza della pretesa e non erano state mai state eseguite dall'^{Parte_3} che ha impugnato il lodo prima dinanzi il Tribunale di Cosenza e poi dinanzi la Corte di Appello di

Catanzaro, giudizi nei quali risulta costituita la *Controparte_3* e non già la cessionaria *Parte_1*, che asserisce essere titolare del credito; che essa *Parte* con delibera n. 1024 del 2018, ha deciso di non riconoscere alcuna validità giuridica a qualsivoglia lodo arbitrale e di non procedere al pagamento di alcuna somma derivante dai lodi, così superando ed annullando ogni eventuale precedente determinazione contraria dell'Ente.

Pertanto, l' *Parte_3* ha in sostanza ribadito di non dover corrispondere alcuna somma, né alla società cedente *Controparte_3* né tantomeno in favore della cessionaria, avendo ad oggetto la pretesa creditoria prestazioni extrabudget, come tali non remunerabili per giurisprudenza costante.

Per tali ragioni, l' *Parte_3* ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*in via preliminare: rigettare l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva non sussistendo i presupposti dell'art. 642 c.p.c. sulla scorta delle motivazioni in atti; in via Principale: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e preciseate in corso di causa, per le ragioni esposte accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'Ente degli atti cessione sottoscritti tra la [...] Controparte_3 e la Parte_1 in via subordinata e salvo gravame: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e preciseate in corso di causa, per le ragioni esposte accertare e dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla Parte_1 perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: Accertata l'esistenza di un eventuale credito della Parte_1, comunque inferiore a quello ingiunto, limitare la condanna dell' Parte_3 all'importo effettivamente provato e dovuto, non riconoscendo, in ogni caso, gli importi richiesti a titolo di interessi moratori”.*”

///

Alla prima udienza di comparizione del 6.10.2020, celebratasi dinanzi il GOT, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.

Entrambe le parti si sono avvalse dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., formulando l'*Parte* istanze istruttorie (prova per testi e CTU contabile) e chiedendo -stante la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di cassazione sul lodo arbitrale e deducendo la pendenza di altro giudizio iscritto al n. 4402 del 2020 R.G.A.C., dott.ssa Maffei, (avente ad oggetto l'opposizione proposta dall' *Parte_3* avverso il D.I. n. 1288/2020 emesso su ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato da [...] *Parte_4* per il pagamento dei medesimi crediti oggetto del

medesimo lodo arbitrale depositato il 30.8.2010) e la ricorrenza di illegittima richiesta di duplicazione di pagamento-, previa riunione della causa più recente alla presente, disporsi la sospensione dei giudizi.

///

All'udienza figurata tenuta dal GOT del 13.4.2021 è stata disattesa la richiesta di parte attrice di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., e la causa è stata rinviata all'udienza del 5.10.2021 in ordine alle richieste di sospensione del giudizio e di riunione con la causa iscritta al n. 4402/2020 R.G.

Con provvedimento del 14.07.2021, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la Presidente di Sezione, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra le cause pendenti nella stessa fase processuale, ha disposto che la causa iscritta al **numero di ruolo 4402/2020 R.G. (nella quale si era già costituita in data 12.3.2021 l'opposta Controparte_2)** che aveva chiesto autorizzarsi la chiamata del terzo *Parte_1*, e -deducendo che a seguito della omologa del concordato

preventivo della Casa di Cura Madonna della Catena srl, con cessione delle attività e passività alla Controparte_4, oggi Controparte_5 quale “assuntore”, i crediti in oggetto, con il voto favorevole espresso anche da Parte_1 al piano concordatario, erano tornati in capo all’assuntore, odierna CP_2 aveva chiesto di accertare la titolarità in capo ad essa opposta del credito, chiedendo il rigetto dell’opposizione al D.I.; **e nella quale si era già costituita in data 5.7.2021 anche la terza chiamata** Parte_1, che aveva contestato essere avvenuta retrocessione del credito da Parte_1 in favore di Controparte_2 ed aveva chiesto il rigetto della domanda di accertamento della titolarità del credito in capo ad essa CP_2) venisse chiamata unitamente alla presente innanzi questo Giudice, il quale, all’udienza del 26.10.2021, ha disposto la riunione alla presente causa di quella avente n. 4402/2020 R.G. e, con provvedimento del 27.10.2021, con riferimento alla causa più recente iscritta al n. 4402/2020 RG, ha concesso i termini perentori di cui all’art. 183 comma VI c.p.c.

///

Con la memoria primo termine, la Controparte_2 ha preliminarmente evidenziato la tardività della costituzione in giudizio della terza chiamata Parte_1 nel giudizio riunito n. 4402/2020, dunque l’inammissibilità delle relative deduzioni e richieste. La società ha poi così formulato le proprie conclusioni: “- nel merito, accettare e dichiarare la titolarità del credito in capo alla qui opposta e concludente Controparte_2 per l’effetto dichiarando infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della deducente (spinta dall’Part) e comunque per non essere l’opponente stessa (Parte_3) legittimata alla proposizione della stessa; - ancora nel merito, accettare dovuto il credito della qui concludente nella misura e per le causali di cui al decreto ingiuntivo, per l’effetto confermandolo, rigettando l’opposizione e condannando l’Part al pagamento; - in via di subordine, voglia il Tribunale di Cosenza, sul presupposto della pacifica (anche fra le parti) funzione di garanzia atipica della cessione del credito, riconoscere alla qui concludente la titolarità dell’importo differenziale fra il credito complessivo (e comprensivo di interessi e accessori), come dovuto dall’ Parte_3 , e quello residuo di Parte_1 nei confronti della deducente, come riportato nel progetto di concordato preventivo e con lo scomputo dei pagamenti ricevuti medio tempore, con conseguente condanna dell’Part al pagamento diretto in favore della deducente per la quota di sua pertinenza; - in via ulteriormente gradata, voglia il Tribunale di Cosenza accettare dovute in restituzione a Controparte_2 da parte di Parte_1 le somme in linea capitale ricevute per € 385.392,43, oltre interessi moratori maturati e maturandi fino all’effettivo pagamento”.

L Parte_3 con la memoria primo termine, dal canto suo, nel contestare le deduzioni ed eccezioni avversarie, ha concluso: “Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate dall’ Parte_3 , in via preliminare e pregiudiziale, in considerazione della pendenza del ricorso per Cassazione avverso il lodo arbitrale sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione;

2. accettare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva di Controparte_2 [...] rispetto all’inoltro del ricorso ex art. 633 c.p.c. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1288 del 2020 (rg n. 3684-2020) dichiarandolo nullo e/o invalido e provo di effetti giuridici per tutti i motivi esposti in narrativa.

3. Accettare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva di Parte_1 rispetto alla presente pretesa economica attesa la nullità della cessione del credito e la sua inopponibilità all’ Parte_3 e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.

9385/2017 dichiarandolo nullo e/o invalido e privo di effetti giuridici per tutti i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via preliminare, accertare la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e preciseate in corso di causa, dichiarare inammissibile e /o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso da Controparte_2 e/o da Parte_1 ; IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame: Accertata l'esistenza di un eventuale credito della Parte_1 e /o della società CP_2 , comunque inferiore a quello ingiunto, tenuto conto della delibera n. 239 del 2015, limitare la condanna dell' Parte_3 all'importo effettivamente provato e dovuto non riconoscendo gli importi richiesti a titolo di interessi moratori”.

Con la seconda memoria istruttoria, l' Parte_1 ha eccepito l'inammissibilità della domanda formulata in via subordinata da CP_2 , avente petitum oggettivamente diverso da quello della domanda originaria, e, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, la Parte_1 così ha concluso: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, [...] In via preliminare: - emettere l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento in favore di Parte_1 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva sussistendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., condannando l' [...] Parte_2 al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori; Nel merito: - accertare e dichiarare che nessuna retrocessione da parte di Parte_1 in favore della Casa Pa Cura (ora CP_2) si è verificata e che Parte_1 non ha rinunciato né alla titolarità dei crediti ceduti né alla legittimazione ad azionarli in giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento della titolarità in capo ad Controparte_2 dei crediti per cui è causa formulata dalla medesima Controparte_2 accettare e dichiarare la validità, l'opponibilità e l'efficacia degli atti di cessione dei crediti per cui è causa nei confronti dell' [...] Parte_2 e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1 proposta da controparte, per tutti i motivi specificati in narrativa;*

- accertare e dichiarare che Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti dell' Parte_2 , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 2.557.766,99, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria, le relative spese, competenze ed accessori, e, per l'effetto, condannare l' Parte_2 , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma in favore di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre a spese, iva, c.p. e successive occorrente;

- rigettare tutte le domande, principali e subordinate, proposte dall' Parte_2 [...] per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare, nella parte relativa al merito della pretesa creditoria, quanto disposto nel decreto ingiuntivo n. 9385/2017 del Tribunale di Milano”.

///

Con provvedimento del Got 28.03.2022, riservato all'udienza del 22.3.2020, disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza riservata all'udienza del 6.6.2023, in cui il procuratore dell'^{Parte} ha chiesto un rinvio in attesa della decisione prevista per l'udienza fissata in data 9.6.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione

relativa alla causa intentata avverso il lodo arbitrale qui dedotto, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni) all'udienza del 19.9.2023, successivamente rinviata, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla impugnazione del lodo arbitrale, all'udienza del 23.1.2023. Alla detta udienza i difensori dell'^{Parte} e della ^{Parte_1} davano atto dell'intervenuto decesso del difensore della ^{Controparte_2} riuniti, evento a seguito del quale, ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in pari data è stata dichiarata l'interruzione del processo.

Con istanza del 05.06.2024, attesa la mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., ^{Controparte_2} costituendosi con nuovo difensore, ha chiesto il rilascio della certificazione relativa all'avvenuta estinzione dei giudizi riuniti nn. 1045/2020 e 4402/2020 R.G.A.C. di Codesto Tribunale.

Con provvedimento del 19.06.2024 è stata quindi fissata nuova udienza per il 17 settembre 2024, disponendo la notifica del ricorso e del decreto alle controparti a carico dalla parte istante.

A seguito di ciò, con atto del 16.09.2024 il difensore di ^{Parte_1} attesa la richiesta di estinzione del Giudizio da parte della ^{Controparte_2} per la mancata riassunzione nei temini di legge, si è associato a detta richiesta e ha dichiarato di voler rinunciare alle domande svolte nei confronti dell'^{Parte_3} a seguito di retrocessione dei crediti in favore di ^{Controparte_2} [...] ed ha insistito a che venisse dichiarata l'estinzione del Giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.

In pari data, anche l'^{Parte_3} ha prodotto comunicazione trasmessale a mezzo pec dal legale della ^{Parte_1} con la quale la ^{Parte_1} comunicava di aver provveduto alla retrocessione in favore della cedente ^{Controparte_2} già ^{Controparte_4} [...] dei crediti vantati nei confronti dell'^{Parte_2}, segnatamente quelli portati dal lodo arbitrale rituale esecutivo emesso dal Collegio Arbitrale di Cosenza in data 27.7.2010 e depositato in data 30.08.2010, a suo tempo cedutile in forza delle cessioni stipulate in data 29.06.2007 e 09.04.2010 ed, in particolare, i crediti relativi alle prestazioni erogate nel 2008 individuati nell'allegato B) della cessione del 09.04.2010 per euro 2.557.766,99, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2021, ed oggetto, altresì del suddetto lodo arbitrale. In tale comunicazione la ^{Parte_1} dichiarava che, in forza dell'avvenuta retrocessione, essendo passata la titolarità dei suddetti crediti in capo alla cedente, rinunciava alle domande svolte nei confronti dell'^{Parte_3} nell'ambito del presente giudizio RG 1045/2020.

All'udienza del 17.9.2024 è stata esibita dichiarazione di rinuncia di ^{Parte_1} alle domande svolte nei confronti dell'^{Parte_3} il difensore di ^{CP_2} ha chiesto accogliersi l'istanza di estinzione e di giudicato; il difensore dell'^{Parte} ha chiesto rinviarsi la causa per verificare di definire la vertenza.

Il difensore di ^{Parte_1}, come da provvedimento dato all'udienza del 17.9.2024, ha depositato in data 20.09.2024, "Atto di rinuncia" sottoscritto digitalmente, e già esibito all'udienza del 17.9.2024, e corredata della procura del Notaio ^{Persona_2} del 17/04/2012, con la quale la ^{Parte_1} dichiarava "attesa la richiesta di estinzione del Giudizio da parte di ^{Controparte_2} [...] a seguito della mancata riassunzione nei termini di legge, si associa a detta richiesta e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande svolte nei confronti di ^{Parte_3} a seguito di retrocessione dei crediti in favore di ^{Controparte_6} affinché l'Ill.mo Tribunale adito dichiari l'estinzione del Giudizio con integrale compensazione delle spese di lite".

A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con provvedimento del 25.10.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 10.12.2024 il difensore dell'^{Parte} ha fatto presente che si era pervenuti ad una definizione bonaria della controversia come da delibera pubblicata il 02/12/2024 n.2567 e depositata il 9.12.2024 ed ha chiesto un breve termine per il deposito dei mandati di pagamento; tale circostanza è stata contestata dalla difesa della ^{Controparte_2}

All'esito della camera di consiglio, questo Giudice, ritenuto che le eccezioni formulate dalla [...]

^{Controparte_2} potevano essere decise con sentenza, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, ed i difensori presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi il difensore della ^{CP_2} agli atti e il difensore dell'^{Parte} al contenuto della delibera facendo presente che l'^{Parte} si è impegnata al pagamento di cui alla delibera del 02/12/2024 n. 2567, richiamando anche gli allegati alla delibera e chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc. e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all' art. 190 c.p.c.

Con nota depositata il 12.12.2024, il difensore di ^{CP_2} ha depositato in atti il mandato n. 22084 del 10.12.2024, relativo al pagamento della prima *tranche* prevista nella delibera n. 2567/2024, pari ad € 1.332.306,85 ed ha confermato l'impegno alla rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1288/2020 una volta eseguito – entro il 31.1.2025, ovvero entro i termini concessi ex art. 190 c.p.c. - il pagamento del saldo dovuto.

Con nota del 24.01.2025, l'^{Part} di ^{Pt_2} ha depositato mandato di pagamento n. 1283 del 23.01.2025, di importo pari ad € 4.143.423,54.

Con comparsa depositata in data 31.01.2025, ^{Controparte_2} ha dedotto che: “l'^{Pt_3} [...] ha provveduto – nelle more dei vigenti termini ex art. 190 c.p.c. – ai pagamenti della creditoria azionata in sede monitoria e oggetto del presente giudizio di opposizione, comprensivi di spese e accessori; parte opposta e qui deducente è, dunque, stata integralmente soddisfatta, pertanto non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; dunque chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con spese legali compensate”.

Del pari, l'^{Parte_3} con comparsa depositata il 04.02.2025, ha dato atto di aver provveduto al pagamento di tutte le somme indicate nella delibera n. 2567 del 2024 e di associarsi, pertanto alla richiesta di definizione della controversia con la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate, formulata dal legale di ^{Controparte_2}

Da ultimo, con memorie di replica del 03.03.2025, l'^{Parte_3} richiamando la memoria conclusionale, tenuto conto della definizione della controversia, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di cessata della materia del contendere con spese compensate.

Tutto quanto sopra esposto, va preso atto che con dichiarazione del 16.09.2024, la ^{Parte_1} [...] nei giudizi riuniti 1045/2020 e 4402/2020 RG, si è associata alla richiesta di estinzione del giudizio, ed ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte nei confronti dell'^{Parte_3} a seguito di retrocessione dei crediti in favore della società ^{Controparte_2} insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.

Ha successivamente depositato in data 20.09.2024, “Atto di rinuncia”, nei giudizi riuniti 1045/2020 e 4402/2020 RG, sottoscritto digitalmente e corredata della procura del Notaio ^{Persona_2} del 17/04/2012, con la quale la ^{Parte_1} dichiarava “attesa la richiesta di estinzione del Giudizio da parte di ^{Controparte_2} a seguito della mancata riassunzione nei termini di legge, si associa a detta richiesta e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande svolte nei confronti di ^{Parte_3} a seguito di retrocessione dei crediti in favore di ^{Controparte_6}

affinché l'Ill.mo Tribunale adito dichiari l'estinzione del Giudizio con integrale compensazione delle spese di lite”.

Si osserva in proposito che “*La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto*” (Cass. n. 19845 del 23/07/2019).

Va altresì preso atto delle concordi conclusioni per una declaratoria della cessazione della materia del contendere da ultimo formulate dai difensori delle altre parti Parte_3 e Controparte_5

[...] nelle memorie ex art. 190 c.p.c., in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte della Parte opponente CP_2 in favore della opposta CP_2 delle somme oggetto della controversia tra le dette due parti.

Alla luce di tanto, la causa va decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- in forza del quale è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. Civ. SSUU. 9936/2014) e prescindendo dalla disamina della questione pregiudiziale sollevata in giudizio, basandosi la decisione su una questione di merito ritenuta assorbente.

Il principio della "ragione più liquida", infatti, impone la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. 12002/2014).

Ciò premesso, attesa la rinuncia da parte di Parte_1 nei giudizi riuniti 1045/2020 e 4402/2020 RG alla domanda nei confronti dell'Parte e la dichiarazione di riconoscimento della retrocessione del credito da essa vantato in favore di Controparte_2 deve darsi atto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto da essa CP_5 ed è venuto meno l'interesse della Parte_1 ad una pronuncia in ordine alle domande da essa Parte_1 formulate. Inoltre, l'Parte_3 e la società “Controparte_2” si sono date reciprocamente atto dell'intervenuto integrale pagamento – nelle more dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - da parte dell'Parte_3 in favore della società “Controparte_2”, dei crediti azionati in sede monitoria; Controparte_2 pertanto, ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta e non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, cosicché entrambe le parti hanno convenuto per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e tanto esclude ogni interesse delle parti ad una declaratoria sulle rispettive domande.

Le circostanze evidenziate conducono pertanto a prendere atto del venir meno dell'interesse delle parti ad insistere nelle rispettive domande, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere in entrambi i giudizi riuniti.

Quanto al decreto ingiuntivo, rispetto al quale l'opposta *Controparte_2* ha dichiarato non avere interesse alla sua esecutorietà, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, se ne deve disporre la revoca; in tal senso giurisprudenza unanime, si rileva, infatti, che '*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti constitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione*' Cass. Sez. L, Sentenza n. 4531 del 10/04/2000 (Rv. 535531 - 01), senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione.

Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere nei due giudizi qui riuniti ed il decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 5.11.2020 (r.g. 3684/2020) ed opposto nella causa iscritta al n. 4402/2020 R.G., deve essere revocato.

Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide nelle cause riunite iscritte al n. 1045/2020 e 4402/2020 R.G.:

- 1) Dichiara cessata la materia del contendere nelle suddette due cause riunite;
- 2) Revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1288/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 5.11.2020 (r.g. 3684/2020) ed opposto nella causa iscritta al n. 4402/2020 R.G.
- 3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Cosenza, 8 ottobre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta